



ISTITUTO COMPRENSIVO DI LOREO

SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO
DEI COMUNI DI LOREO E ROSOLINA

Tel. 0426/336224 - 0426/334649
Viale Della Stazione, 14 - 45017 LOREO (RO)



www.icloreo.edu.it
roic802006@istruzione.it

Circ. n. 58
Prot. N. 5262/2.2.c

Loreo, 18 Novembre 2021

AI GENITORI DEGLI ALUNNI
AI DOCENTI
AL PERSONALE ATA

ALLA COMMISSIONE ELETTORALE
DI ISTITUTO

ALL'ALBO D'ISTITUTO

Oggetto: Elezione Consiglio d'Istituto - presentazione liste.

Con riferimento alle elezioni del Consiglio d'Istituto che si terranno nei giorni 28 e 29 Novembre 2021, si allega l'allegato scadenziario nonché, per opportuna informazione degli interessati, si riportano di seguito le principali disposizioni ex OM n. 215/1991 relative alla presentazione delle liste.

- Le liste dei candidati devono essere distinte per ciascuna delle componenti.
- 1 candidati sono elencati con l'indicazione del cognome, nome, luogo e data di nascita, nonché dell'eventuale sede di servizio. Essi sono contrassegnati da numeri arabi progressivi.
- Le liste debbono essere corredate dalle dichiarazioni di accettazione dei candidati, i quali devono, inoltre, dichiarare che non fanno parte né intendono far parte di altre liste della stessa componente e per lo stesso consiglio di istituto.
- Nessun candidato può essere incluso in più liste di una stessa rappresentanza per le elezioni dello stesso consiglio di istituto, né può presentarne alcuna.
- Le liste possono comprendere anche un solo nominativo e un numero massimo di candidati fino al doppio del numero dei rappresentanti da eleggere per ciascuna delle categorie. (Art. 30 e 32 OM n. 215/1991)
- Le firme dei candidati accettanti e quelle dei presentatori delle liste debbono essere autenticate dal Dirigente scolastico o dal personale a ciò delegato, previa esibizione da parte del richiedente di idoneo documento di riconoscimento.

Considerato che la popolazione scolastica di questo Istituto ha una consistenza numerica superiore ai 500 alunni, la rappresentanza delle componenti in seno all'eleggendo organo collegiale sarà di 19 membri così assegnati:

- a) il Dirigente Scolastico membro di diritto;

b) n. 8 Rappresentanti del Personale Insegnante eletti dal corrispondente personale a tempo indeterminato e a tempo determinato, con esclusione dei supplenti temporanei;

c) n. 8 Rappresentanti dei Genitori degli alunni eletti dai genitori degli alunni iscritti o di chi ne fa legalmente le veci, intendendosi come tali le sole persone fisiche alle quali sono attribuiti, con provvedimento dell'Autorità Giudiziaria, poteri tutelari ai sensi dell'art. 348 del Codice Civile;

d) n. 2 Rappresentante del Personale Amministrativo e Ausiliario eletto dal corrispondente personale a tempo indeterminato e a tempo determinato, con esclusione dei supplenti temporanei.

- Ciascuna lista può essere presentata:

a) per quanto concerne la COMPONENTE DOCENTI e ATA, da almeno un decimo degli elettori della stessa componente (la frazione superiore si computa per unità intera) quindi almeno no. 10 per i DOCENTI e almeno no. 3 per il Personale ATA;

c) per quanto concerne la COMPONENTE GENITORI da almeno 20 elettori della stessa componente;

- Ciascuna lista deve essere contraddistinta oltre che da un numero romano riflettente l'ordine di presentazione alla competente commissione elettorale di circolo e istituto anche da un motto indicato dai presentatori in calce alla lista.
- Le liste debbono essere presentate personalmente da uno dei firmatari alla segreteria della commissione elettorale dalle ore 9:00 del 20° giorno e non oltre le ore 12:00 del 15° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni (quindi dalle ore 9:00 del 8 Novembre 2021 alle 12:00 13 Novembre 2021).
- 1 membri delle commissioni elettorali possono sottoscrivere le liste dei candidati, ma non possono essere essi stessi candidati.
- Non è consentita la rinuncia alla candidatura successivamente alla presentazione della relativa lista, salvo restando la facoltà di rinunciare alla nomina. (Art. 32 OM n. 2/5/1991).
- La Commissione elettorale di istituto verifica che:

a) le liste siano state sottoscritte dal prescritto numero di elettori e che gli stessi appartengano alle categorie cui si riferisce la lista e che siano debitamente autenticate le firme dei presentatori;

b) le liste siano accompagnate dalle dichiarazioni di accettazione dei candidati, che gli stessi appartengono alla categoria cui si riferisce la lista e che le loro firme sia debitamente autenticate, cancellando i nomi dei candidati per i quali manchi uno di detti requisiti.

- Detta commissione provvede, inoltre, a ridurre le liste che contengano un numero di candidati superiore al massimo consentito cancellando gli ultimi nominativi, nonché a cancellare da ogni lista i nominativi dei candidati eventualmente inclusi in più liste.
- Qualora, dopo questa operazione, i presentatori risultino in numero inferiore a quello richiesto e nell'eventualità di ogni altra irregolarità riscontrata nelle liste, la commissione elettorale ne dà comunicazione mediante affissione all'albo, con invito a regolarizzare la lista entro tre giorni dall'affissione della comunicazione; il termine per la regolarizzazione non può, in ogni caso, superare il terzo giorno successivo al termine ultimo di presentazione delle liste.
- Di tutte le operazioni è redatto processo verbale. Le decisioni sulle regolarizzazioni sono rese pubbliche entro 5 giorni successivi alla scadenza del termine ultimo stabilito per la presentazione delle liste, con affissione all'albo. Le decisioni della commissione elettorale possono essere impugnate entro i successivi due giorni dalla data di affissione all'albo, con ricorso al Provveditore agli Studi (ora ufficio scolastico regionale per il veneto – ambito

territoriale per le provincie di Rovigo e Padova). I ricorsi sono decisi entro i successivi due giorni.

- Le liste definitive dei candidati sono affisse all'albo e sono inviate ai seggi elettorali all'atto del loro insediamento (Art. 34 OM n. 215/1991).
- Il primo firmatario tra i presentatori della lista comunica ai presidenti della commissione elettorale e dei seggi elettorali i nominativi dei rappresentanti di lista (Art. 41 OM n. 215/1991).

Al fine di facilitare lo svolgimento delle operazioni di cui ai punti precedenti, si allega il modello di “Verbale di presentazione alla Commissione Elettorale di una lista di candidati per le elezioni del Consiglio di Istituto”, da utilizzare per gli adempimenti sopra indicati.

Seguiranno precise indicazioni in merito alle modalità di votazione.

Il Dirigente scolastico
Prof. Romano Veronese